




Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LE MARCHE

Prot. N° *Allegati*

CORTE DEI CONTI



Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

0000124 | 05/05/2014
CAL_MARCHE | A

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali
delle Marche
Piazza Cavour n. 23
60121 ANCONA

Oggetto: Nota prot. nr.40136 del 18 marzo 2014 pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali con nota prot. nr. 63 del 19 marzo 2014 della Provincia di Ancona . Richiesta di parere riguardante la possibilità di indire bandi di mobilità esterna riservata ai dirigenti provenienti da altre Province.

Legge 5 giugno 2003. n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n.43/2014/PAR approvata nell'adunanza del 29 aprile 2014 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
(dot. Carlo Serra)



Deliberazione n. 43 /2014/PAR

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
nell'adunanza del 29 aprile 2014
composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI – Presidente f.f.
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

* * *

PARERE

PROVINCIA DI ANCONA



Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la deliberazione n. 77/PAR/2013 resa da questa Sezione ed avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'attivazione della funzione consultiva;

Vista la richiesta di parere formulata dalla Provincia di Ancona con nota prot. 40136 del 18 marzo 2014 pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali con nota prot. 63 del successivo 19 marzo ed assunta al protocollo (n. 1262) in data 20 marzo 2014;

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Primo Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

FATTO

La Provincia di Ancona, con nota a firma del Commissario straordinario, ha formulato, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L.131/03, una richiesta di parere in ordine alla latitudine applicativa della disciplina vincolistica recata dall'art. 16 comma 9 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 a mente del quale "...nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto, comunque, divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato..".

Richiamato, in particolare, l'orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 25 del 29 ottobre 2013, l'Amministrazione Provinciale istante chiede di conoscere il motivato avviso della Sezione in ordine alla possibilità di procedere alla assunzione di un dirigente di un'altra Amministrazione Provinciale mediante mobilità esterna rappresentando, a sostegno, come la stessa - non generando incrementi di spesa e di personale nell'ambito del sistema delle Province - risulterebbe compatibile con il predetto divieto e con le coordinate interpretative rese dalla giurisprudenza contabile.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE


L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (cfr. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.

Ebbene, in questa prospettiva, rileva il Collegio che, pur non risultando compiutamente verificati i predetti principi per ciò che attiene alle modalità procedurali fissate per la trasmissione delle richieste di parere alla Sezione regionale di controllo, l'istanza che ne occupa possa ritenersi ricevibile essendo pervenuta alla Sezione in data 20 marzo 2014 e, dunque, nelle more degli interventi organizzativi adottati dal Cal solo in data successiva.

Nel caso di specie, appare, inoltre, soddisfatto il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta perviene, invero, dalla Provincia - Ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui l'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C.conti, Sez.Aut.del.13/07)



- ed è sottoscritta dal Commissario straordinario e, dunque, dal soggetto titolare - *ex lege* (cfr. art. 23 D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011) - della rappresentanza istituzionale.

Medesime conclusioni devono trarsi, da ultimo, con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva della richiesta di parere.

La questione prospettata, invero, pur prendendo le mosse da una specifica vicenda gestionale, evoca l'interpretazione di una disposizione afferente ad un segmento di spesa - quella per il personale - di indubbia centralità nell'ambito della gestione finanziaria degli Enti territoriali e contenuta in un provvedimento normativo - il D.L. 95/2012 c.d. decreto spending review - che, per come evidenziato dalla stessa intitolazione, mira ad un più razionale impiego delle risorse pubbliche: di qui, dunque, la riferibilità alla materia della contabilità pubblica, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. deliberazione 5/AUT/2006 e nonché, da ultimo, per quanto di interesse Deliberazione SS.RR. 54/2010).

NEL MERITO:

La problematica prospettata dalla Provincia di Ancona risulta integralmente sovrapponibile ad analoga questione posta all'esame della Sezione dallo stesso Ente istante e scrutinata con deliberazione n. 74 del 13 novembre 2013 le cui conclusioni il Collegio ritiene di non disattendere.

Chiamata a pronunciarsi, tra l'altro, in ordine alla possibilità per l'Ente istante di dare attuazione alla propria programmazione in materia di personale facendo ricorso all'istituto della mobilità proveniente da altri Enti questa Sezione ebbe, invero, a precisare come, alla luce dei principi espressi dalla Sezione delle Autonomie, il divieto assunzionale di cui all'art. 16 comma 9 D.L. 95/2012 avesse una portata cogente e, dunque, non ammettesse deroghe e/o temperamenti ancorchè si vertesse in tema di assunzioni mediante mobilità esterna.

Prendendo le mosse dal contrasto interpretativo maturato sul punto - e rappresentato dall'orientamento espresso dalle Sezioni regionali di controllo per la Lombardia (cfr. deliberazione 417/PAR/2012) e per la Toscana (cfr. deliberazione 20/PAR/2013) - la Sezione ebbe, invero, ad evidenziare come lo stesso avesse trovato composizione in ragione della intervenuta pronuncia della Sezione delle autonomie (cfr. 25/SEZAUT/2013/QMIG) che significativamente avevano inteso la disposizione in esame come "*disposizione che esula da motivazioni strettamente finanziarie per collocarsi su un piano di razionalità organizzativa*" assumendo, a sostegno, come "*stante la possibile soppressione dell'Ente datore di lavoro, il Legislatore ha ritenuto corretto e doveroso cristallizzare la struttura burocratica dello stesso in vista della cennata soppressione*".

In questa prospettiva - ed evidenziato altresì che "*la norma nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province mira ad anticipare giuridicamente la stessa condizione di impossibilità di fatto all'assunzione che deriverebbe dall'eventuale estinzione dell'Ente*" - ritiene il Collegio che non possa annettersi valore

dirimente alla circostanza che trattasi di mobilità di personale di altra amministrazione ed alla pretesa neutralità finanziaria dell'operazione adottata dall'Ente istante.

Di qui, pertanto, l'insussistenza di evenienze – in fatto ed in diritto – che importino una rivisitazione dell'orientamento già espresso dalla Sezione con la menzionata deliberazione n. 74/2013 e, per quanto di interesse, dianzi richiamata.


P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Commissario della Provincia di Ancona ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche. Così deliberato in Ancona, nell'adunanza del 29 aprile 2014.


Il relatore

Valeria Franchi




Depositato in segreteria in data

Dott. Carlo Serra



Il Presidente f.f.

Andrea Liberati



29 APR. 2014

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N. 38665472 del 29/04/2014